



COMUNE DI BURCEI

Provincia di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 15 del 01/06/2016

OGGETTO: ORDINANZA PER LO SFALCIO ED IL TAGLIO DELLE ERBACCE, LA MANUTENZIONE E PULIZIA DEI CANALI DI SCOLO E DEI TERRENI LIMITROFI ALLA SEDE STRADALE - ANNO 2016

IL SINDACO

Premesso che lo stato di abbandono, degrado, incuria in cui versano alcuni beni immobili di proprietà privata fronteggianti le strade urbane e vicinali del Comune di Burcei - precisamente appezzamenti di terreno e connesse ripe, canali di scolo ed altre opere per la condotta delle acque, aree agricole non coltivate, aree verdi urbane, stabili ed edifici con annesse aree verdi - può incidere sulla viabilità e creare altresì situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubbliche;

Rilevato che da apposita ricognizione del territorio comunale è emerso che il suddetto stato ha comportato e comporta tuttora la crescita spontanea e diffusa di rovi, arbusti selvatici ed altre forme di vegetazione e successiva estensione di essi su alcuni tratti delle strade urbane e vicinali site nel territorio comunale;

Rilevato, altresì, che l'omessa o difettosa manutenzione dei canali di scolo posti nei pressi della sede stradale ha prodotto e continua a produrre fenomeni di ostruzione dei canali stessi e la conseguente fuoriuscita di acqua, fango e terriccio, soprattutto in occasione di precipitazioni, tale da invadere le strade urbane e vicinali;

Rilevato che l'omessa manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade medesime può determinare lo scoscendimento del terreno o il suo cedimento e l'ingombro della sede stradale con massi, terriccio ed altri materiali;

Rilevato, infine, che l'abbandono o la mancata rimozione di rifiuti posti nei suddetti luoghi di proprietà privati fronteggianti le strade concorre a determinare le situazioni di pericolo descritte;

Considerato che, come premesso, i suddetti fattori pregiudicano o rendono comunque difficoltosa la circolazione stradale all'interno del territorio comunale, creano le condizioni per il proliferare di animali nocivi tra i quali ratti, insetti e parassiti ed il diffondersi di malattie da questi ultimi trasmesse, costituiscono inoltre potenziale causa di incendi ed infine alterano il decoro urbano;

Visto l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e succ. modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, *"i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada ... e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"*;

Visti, altresì, gli artt. 31, 32, 33 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) sulla manutenzione di ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi;

Visto l'art. 255 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 sull'abbandono dei rifiuti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA



- ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, amministratori degli appezzamenti di terreno, dei canali di pascolo e di altre opere per la condotta delle acque, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane, di stabili ed edifici con annesse aree verdi, fronteggianti le strade urbane e vicinali del Comune di Burcei, di provvedere, entro il **15 giugno 2016**, ai seguenti interventi:

- sfalcio, taglio di erbacce, arbusti, e piante selvatiche cresciuti sulle rispettive aree private confinanti con le suddette strade;
- potatura e regolazione delle siepi poste in prossimità delle suddette strade; potatura delle piante, anche di alto fusto, poste in prossimità delle suddette strade e recisione dei rami di esse che sporgano su queste ultime e costituiscano, per lo stato in cui si trovano, fonte di pericolo per la viabilità o comunque impediscano la visibilità anche della segnaletica stradale posta sul tratto stradale interessato;
- raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul piano stradale;
- taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade suddette;
- raccolta dei rifiuti posti nelle predette aree in prossimità delle suddette strade;
- pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque, posti in prossimità delle strade in questione;
- manutenzione delle ripe dei fondi laterali alla sede stradale;

AVVERTE

- Che l'inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la sanzione amministrativa da € 25,00 sino ad € 500,00 e, in difetto del pagamento, si procederà ai sensi della legge n. 689/1981;
- Che, l'inosservanza della presente ordinanza comporterà, oltre alle sanzioni amministrative, l'addebito integrale delle spese sostenute dal Comune di Burcei per i lavori necessari da eseguire in via sostitutiva;
- Che i contravventori della presente ordinanza saranno ritenuti responsabili di qualunque danno ad essi imputabile per l'inadempimento stesso e dovranno altresì rimborsare al Comune di Burcei tutte le spese che saranno sostenute dal Comune di Burcei.

DISPONE

- 1) Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Burcei, affissa nei punti principali del territorio comunale;
- 2) Che la Polizia Municipale è incaricata della vigilanza e del controllo dell'esecuzione della predetta ordinanza
- 3) Che la presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari;
 - Provincia di Cagliari;
 - Polizia Municipale del Comune di Burcei;
 - Stazione dei Carabinieri presso il Comune di Burcei;
 - Stazione del Corpo Forestale dello Stato;

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
Avv. Giovanna Zuncheddu